



## MANDATO PRODUTTORE DISCOGRAFICO

- stipulare accordi, unilaterali o bilaterali, con la Società Italiana degli Autori ed Editori, o con similari enti italiani o stranieri, o con altre strutture di collecting e/o con gli utilizzatori o loro associazioni relativamente al compenso per la riproduzione privata per uso personale e senza scopo di lucro di fonogrammi e videogrammi di cui all'Art. 71 septies della L.D.A. Analoghi accordi potranno essere conclusi con Enti stranieri delegati alla riscossione della cosiddetta "copia privata";
  - autorizzare la messa a disposizione del pubblico dei fonogrammi in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso nel luogo e nel momento scelto individualmente di cui all'Art.72 della L.D.A;
  - amministrare anche diritti analoghi e/o complementari e/o di natura affine a quelli succitati che dovessero venire ad esistenza in capo ai produttori e agli editori musicali Associati ed affiliati, ancorché derivanti da future previsioni normative e/o disposizioni legislative;
  - svolgere azioni stragiudiziali e giudiziali, sia in sede civile che penale, volte a reprimere la contraffazione, la pirateria e l'evasione dell'equo compenso previsto dalla L.D.A., anche sotto l'aspetto della sleale concorrenza e/o in generale degli atti illeciti, e per l'effetto richiedere, negoziare ed incassare anche il relativo risarcimento dei danni. Rimane espressamente esclusa qualsiasi azione fra gli Associati inerente eventuali rapporti di sleale concorrenza o atti illeciti fra di loro;
  - adire l'Autorità Giudiziaria relativamente alle materie sopraindicate, esercitando le necessarie azioni, anche in via transattiva, incassandone i relativi compensi.
- Questo mandato è conferito per ogni altro analogo diritto spettante al Mandante relativamente al Repertorio in base alle norme di legge (attuali o future) del Paese di provenienza o in base a convenzioni internazionali.

2. Il mandato viene conferito per le attività di cui al precedente Art. 1 ai sensi della normativa vigente in Italia ed in conformità della normativa vigente in ciascun Paese interessato da accordi di reciprocità.

3. Il mandato deve intendersi efficace, dalla data di sottoscrizione e fino al 31/12 dell'anno nel quale formalmente esercitato il recesso ex Art. 7 dello Statuto AFI.

La revoca totale o parziale dell'affidamento dell'attività d'intermediazione concessa dal mandante ad AFI, può avvenire, ex Art.13 dello Statuto AFI, in qualunque momento, per scritto e con un preavviso non inferiore a quattro mesi e non superiore a sei mesi. E con effetti soltanto alla fine dell'esercizio finanziario in essere al momento della revoca, fermo il diritto del mandante receduto ai proventi ad esso spettanti secondo le regole generali di gestione di AFI. Resta inteso che l'Associato ed il recedente non hanno diritti sul patrimonio AFI né al rimborso di quote e/o contributi Associativi versati od altro, spettando solo le somme dovute secondo le regole generali di AFI, quali proventi a loro spettanti della gestione collettiva.

4. Il presente mandato è conferito (barrare la casella prescelta):

per tutte le tipologie di diritti connessi di cui agli Art. 3 e 7 dello Statuto di AFI

solo per i seguenti diritti: \_\_\_\_\_

5. Il presente mandato è conferito (barrare la casella prescelta):

tutti i paesi europei ed extra europei

esclusivamente nei seguenti paesi: \_\_\_\_\_

con esclusione dei seguenti paesi europei: \_\_\_\_\_

con esclusione dei seguenti paesi extra europei: \_\_\_\_\_

## MANDATO PRODUTTORE DISCOGRAFICO

6. Il Mandante avrà facoltà di variare i territori di cui al precedente Art. 5 del presente mandato e/o i diritti di cui al precedente Art. 4 in qualsiasi momento a mezzo raccomandata A/R e/o PEC [afisegreteria@legalmail.it](mailto:afisegreteria@legalmail.it) e con un preavviso di 4 mesi e con validità d'efficacia dall'01/01 dell'anno successivo (e ciò per la produzione d'effetti della fine dell'esercizio finanziario in essere) a quello d'esercizio della presente facoltà, di revocare o modificare l'affidamento dell'attività di intermediazione.

7. Il Mandante ha diritto di ricevere da AFI:

- a) le informazioni relative ai contratti conclusi con i terzi sono pubblicate nella sezione Governance sul sito dell'Associazione [www.afi.it](http://www.afi.it)
- b) il rendiconto dei compensi di spettanza del Mandante ai sensi del presente mandato e con la periodicità e le modalità indicate nel Regolamento dell'Associazione ex Art. 8 dello Statuto AFI;
- c) il pagamento dei compensi di cui alla precedente lettera b) ai sensi degli Artt. 14-19 del D.L. 35/2017.

8. Il Mandante si obbliga a:

- a) fornire ad AFI, in formato elettronico e mediante apposita piattaforma messa a disposizione sul sito [www.afi.it](http://www.afi.it) con apposita Area Riservata, con relativa password personalizzata, ogni informazione in suo possesso circa le registrazioni di cui il Mandante è titolare dei diritti nonché a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati di cui all'intestazione del presente Mandato;
- b) pagare ad AFI un compenso in percentuale a titolo di provvigione sui diritti amministrati, secondo quanto stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo ed evidenziato nell'ordinanza di ripartizione pubblicata sul sito [www.afi.it](http://www.afi.it) nella sezione Governance;
- c) non cedere a terzi i crediti maturati in esecuzione di questo mandato, senza il consenso scritto di AFI.

9. È facoltà di AFI eseguire il presente mandato stipulando con altre strutture di collecting italiane e/o estere accordi di collaborazione.

10. Il presente mandato è regolato dalla legge italiana e qualunque modifica e/o integrazione andrà effettuata per iscritto tramite raccomandata A/R e/o PEC [afisegreteria@legalmail.it](mailto:afisegreteria@legalmail.it). Per ogni controversia relativa alla interpretazione e/o alla validità e/o alla efficacia del presente mandato è competente in via esclusiva il Foro di Milano.

11. Il Mandante dichiara di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai soggetti interessati di dati personali dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dei diritti esercitabili ai sensi del medesimo decreto legislativo (in particolare, l'art. 7). La relativa informativa al Mandante ai sensi dell'Art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 è disponibile sul sito web di AFI ([www.afi.it](http://www.afi.it)).

Il Mandante autorizza sin d'ora AFI al trattamento dei suddetti dati per le finalità informative, amministrative e comunque necessarie per l'esecuzione di questo mandato, ivi compresa la comunicazione di dati a terzi.

Timbro e Firma: \_\_\_\_\_

Il sottoscritto dichiara che tutte le clausole di cui al presente Mandato sono state negoziate e ad ogni modo ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 c.c. e si approvano espressamente tutti gli articoli ivi contenuti.

Timbro e Firma: \_\_\_\_\_